

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2122

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK
LIEVERS e POLLICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo
comma dell'articolo 32 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 9, secondo comma, della Costituzione stabilisce che la tutela del paesaggio è compito fondamentale della Repubblica, come risulta sia dalla collocazione della norma nel novero dei principi sia anche dalla relazione dell'articolo con altre norme costituzionali (articoli 2, 3, 42).

La nostra Costituzione, pur essendo tra le più avanzate, mantiene tuttavia alcune indicazioni che sono residui di concezioni «storicizzate» e non solo sotto il profilo puramente verbale, ma anche sotto quello sostanziale - come ha rilevato la «Commissione Bozzi» - sui temi dei nuovi diritti connessi con l'evoluzione della coscienza sociale: tra essi, il diritto all'ambiente.

La tutela dell'ambiente, «di fronte a continui attentati e al grave degrado ecologico», deve essere garantita all'uomo da una Costituzione moderna, «come condizione per la stessa conservazione dell'*habitat* naturale in cui svolgere e sviluppare le sue potenzialità esistenziali» (Relazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali del 29 gennaio 1985, *Doc. XVI-bis* della IX legislatura, pagina 41).

Sotto questo profilo, con singolare consonanza tra diverse posizioni politiche, è da tempo maturata l'urgenza di vedere rappresentato il fondamentale principio della tutela ambientale nella nostra Carta costituzionale.

Nella legislazione ordinaria, del resto, il

termine paesaggio risulta in combinazione con altre formule relative all'ambiente ed alla sua protezione. La promiscuità di riferimenti al paesaggio e all'ambiente, assai frequente nella più recente legislazione anche regionale, e la non esatta individuazione del diritto costituzionale all'ambiente, consente interpretazioni lessicali che, in settori di forte contrasto fra interesse pubblico e interessi di mantenimento di privilegi privati, sono incompatibili con i fini istituzionali di difesa attiva delle risorse naturali e del patrimonio ambientale, oltre che storico ed artistico.

Una interpretazione, anche evoluta, del termine «paesaggio», che non sia ristretta alle sole «bellezze naturali» sotto il profilo prevalentemente estetico, non si allontana comunque da una concezione morfologica del territorio pur nella più ampia accezione di forma e immagine dell'ambiente.

In tal senso il termine «paesaggio» ha punti di coincidenza con l'ambiente, ma certamente non lo include nè lo esaurisce.

L'evoluzione legislativa corrisponde poi all'emergere di domande nuove - e molto più urgenti e diffuse di quanto non vi fossero al tempo della stesura della Costituzione -, all'esplosione di contraddizioni in passato imprevedibili nello stesso sviluppo economico e nei rapporti tra l'uomo e le condizioni materiali della sua esistenza.

Si è così sempre di più acuito il bisogno di conoscere e di tutelare non solo l'ambiente visibile (il paesaggio) ma anche quello invisibile nelle diverse e connesse direzioni che, secondo una definizione di sintesi dell'attuale quadro normativo, si possono ricomprendere in tre filoni: il primo con riferimento al paesaggio e quindi a beni ambientali come oggetto di conservazione, il secondo alla difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua e il terzo all'urbanistica.

La proposta di revisione dell'articolo 9 della Costituzione e, per relazione, dell'articolo 32, si articola nei seguenti criteri, peraltro convalidati dall'ampio dibattito sviluppatosi anche nella precedente legislatura:

1) la tutela dell'ambiente - come com-

plesso di relazioni esterne in cui vive ed opera l'uomo nella inscindibile globalità dell'equilibrio con la natura - è compito fondamentale della Repubblica coesistente e coesenziale con quello della tutela del paesaggio inteso come «valore estetico-culturale riferito anche alla forma del territorio».

Entrambi i valori sono tra quelli primari dell'ordinamento ed entrambi si connettono con la qualità della vita, non solo umana.

Essi sono il substrato necessario perchè tutte le libertà e i diritti (si direbbe anche l'aspirazione naturale alla felicità) possano trovare attuazione;

2) l'affermazione di principio sull'ambiente ha poi dettagliata attuazione nel diritto alla salubrità degli ambienti di vita e di lavoro come ha indicato la «Commissione Bozzi» con la formulazione di un testo di revisione dell'articolo 32 della Costituzione che qui si ripropone. La salute, non solo come diritto del singolo, ma come punto di polarizzazione dei diritti collettivi alla salubrità ambientale è, a parere dei proponenti, un altro dei valori primari che, oggi non espressamente previsti dalla Costituzione, sono assurti ai più alti livelli di considerazione dell'ordinamento, grazie all'intenso progredire della cultura, della giurisprudenza, ma soprattutto della coscienza comune dei cittadini che cercano risposte (non ancora esaurienti) nelle nuove leggi in materia;

3) la proposta di revisione non entra invece nel merito delle competenze legislative sull'ambiente delle regioni, nè si propone di ridefinirle.

Tale compito, cui il Parlamento non potrebbe sottrarsi, viene assegnato ad una fase che veda il processo di revisione come frutto di cooperazione tra regioni e Parlamento secondo criteri, cui vogliamo atternerci, di garanzia dei rispettivi ambiti normativi;

4) l'adeguamento della norma costituzionale adempie infine agli impegni internazionali assunti dall'Italia, specie nell'ambito delle comunità europee, per la ridefinizione del quadro normativo interno in

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sintonia con i fini della cooperazione internazionale a protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

5) la tutela dell'ambiente tende a conservare e a difendere l'intero ciclo biologico ed a comprendere nello stesso

ambito la scambievole relazione di reciproca essenzialità di ogni specie vivente.

Si suggerisce pertanto quale elemento innovativo per una completa considerazione dei valori dell'ambiente, anche il valore della vita delle specie.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutela l'ambiente, comprese le specie viventi, il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica tutela la salute degli individui, anche mediante cure gratuite, e la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, come fondamentali diritti della persona umana e interesse della collettività».